

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 206

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
9 agosto 2005

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1297/2005 della Commissione, dell'8 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 1298/2005 della Commissione, dell'8 agosto 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1065/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento tedesco** 3

★ **Regolamento (CE) n. 1299/2005 della Commissione, dell'8 agosto 2005, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda le sostanze fenossimetilpenicillina, fossima, norgestomet e tiamfenicolo ⁽¹⁾** 4

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2005/602/CE:

★ **Decisione n. 1/2005 del consiglio di associazione UE-Marocco, del 4 agosto 2005, che deroga al protocollo n. 4, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra** 8

Commissione

2005/603/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 4 agosto 2005, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda la zone soggette a restrizioni in relazione alla febbre catarrale degli ovini in Italia [notificata con il numero C(2005) 2929] ⁽¹⁾** 11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2005/604/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 agosto 2005, che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di talune regioni italiane indenni da brucellosi (*B. melitensis*) e la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da brucellosi bovina e della regione Piemonte indenne da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2005) 2932] ⁽¹⁾** 12

2005/605/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 4 agosto 2005, che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea [notificata con il numero C(2005) 2933] ⁽¹⁾** 16

2005/606/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 agosto 2005, che dichiara operativo il consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici nell'ambito della politica comune della pesca** 21

2005/607/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 agosto 2005, relativa al finanziamento per il 2005 delle spese concernenti i supporti informatici e le azioni di comunicazione nel settore della salute e del benessere degli animali** 22



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1297/2005 DELLA COMMISSIONE**dell'8 agosto 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	44,5
	096	41,1
	999	42,8
0707 00 05	052	44,5
	096	39,7
	999	42,1
0709 90 70	052	55,5
	999	55,5
0805 50 10	388	66,1
	524	69,7
	528	64,0
	999	66,6
0806 10 10	052	114,0
	204	57,3
	220	118,3
	624	157,4
	999	111,8
0808 10 80	388	80,4
	400	66,3
	508	68,5
	512	57,0
	528	72,7
	720	45,5
	804	69,5
	999	65,7
0808 20 50	052	109,8
	388	57,5
	512	14,2
	528	53,2
	800	50,6
	999	57,1
0809 20 95	052	307,0
	400	252,8
	404	276,0
	999	278,6
0809 30 10, 0809 30 90	052	114,2
	999	114,2
0809 40 05	508	43,6
	624	63,4
	999	53,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1298/2005 DELLA COMMISSIONE**dell'8 agosto 2005****che modifica il regolamento (CE) n. 1065/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽²⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1065/2005 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 300 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo di intervento tedesco.
- (3) La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 130 000 tonnellate la quantità posta in vendita per l'esportazione. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Germania.
- (4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1065/2005.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1065/2005 è modificato come segue:

l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 430 000 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro ^(*), gli Stati Uniti d'America e la Svizzera.

^(*) Compreso il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 174 del 7.7.2005, pag. 48.

REGOLAMENTO (CE) N. 1299/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2005

che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda le sostanze fenossimetilpenicillina, fossima, norgestomet e tiamfenicolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di studi scientifici. Questi studi sono stati ora conclusi e la sostanza fossima va quindi inclusa nell'allegato I del suddetto regolamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Il norgestomet è stato incluso nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i bovini, in attesa della conclusione di studi scientifici. Questi studi sono stati ora conclusi e il norgestomet va quindi incluso nell'allegato I del suddetto regolamento.

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, terzo paragrafo,

(5) La sostanza tiamfenicolo figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i bovini e i polli ad eccezione degli animali che producono uova destinate al consumo umano. In attesa della conclusione degli studi scientifici per aggiungere a questa voce i suini, il tiamfenicolo va incluso nell'allegato III del suddetto regolamento.

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

(6) Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va modificato di conseguenza.

considerando quanto segue:

(1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(7) Prima di applicare il presente regolamento, occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche eventualmente necessarie in base al regolamento stesso alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽²⁾.

(2) La fenossimetilpenicillina è stata inclusa nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per il muscolo, il fegato e il rene dei suini. Tale voce va estesa a questi tessuti campione e anche alla pelle e al grasso del pollame ad eccezione degli animali che producono uova destinate al consumo umano.

(8) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

(3) La sostanza fossima è stata inclusa nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per il muscolo, il rene e il grasso degli ovini ad eccezione degli animali che producono latte destinato al consumo umano e per il muscolo, il fegato, il rene, la pelle e il grasso dei suini. Tale sostanza è stata inserita anche nell'allegato III del suddetto regolamento per i polli, in attesa della conclusione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/2005 della Commissione (GU L 185 del 16.7.2005, pag. 20).

⁽²⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'8 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2005.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

A. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato I (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui):

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.1. Penicilline

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
«Fenosimetilpenicillina	Fenosimetilpenicillina	Pollame ⁽¹⁾	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene

⁽¹⁾ Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano.»

2. Agenti antiparassitari
- 2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti
- 2.2.1. Organofosfati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
«Fossima	Fossima	Polli	25 µg/kg 550 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg 60 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene Uova»

6. Agenti attivi sull'apparato riproduttivo
6.1. Progestativi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
« Norgestomet » ⁽¹⁾	Norgestomet	Bovini	0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,12 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte

(¹) Esclusivamente per scopi terapeutici e zootecnici.»

C. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato III (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui provvisori):

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.11. Florfenicolo e composti associati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
« Tiamfenicolo » ⁽¹⁾	Tiamfenicolo	Suini	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene

(¹) Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2007.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/2005 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO

del 4 agosto 2005

che deroga al protocollo n. 4, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

(2005/602/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 (in seguito denominato: «accordo UE-Marocco»), in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 4 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) La dichiarazione comune relativa all'articolo 39 del protocollo n. 4 dell'accordo UE-Marocco attesta che la Comunità si dichiara disposta a iniziare l'esame delle domande del Marocco intese alla previsione di deroghe alle norme di origine fin dalla firma dell'accordo.
- (2) Il 19 aprile 2005 il Marocco ha presentato una domanda di deroga alle norme di origine per quanto riguarda alcuni tipi di indumenti. Il 7 giugno 2005 le autorità marocchine hanno completato la domanda allegando l'elenco dei prodotti in questione e dei corrispondenti quantitativi, per un totale di 10 890 tonnellate di indumenti di cui ai capitoli 61 e 62 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.
- (3) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra il Marocco e la Turchia, firmato il 7 aprile 2004, nonché della modifica del protocollo UE-Marocco in materia di norme di origine, la deroga consentirebbe la fabbricazione in Marocco di indumenti originari destinati all'esportazione nella Comunità a partire da tessuti originari della Turchia.

- (4) La deroga dovrebbe applicarsi anche ai tessuti originari della Turchia ed esportati dalla Comunità verso il Marocco.
- (5) La deroga anticiperà gli effetti risultanti da un grado maggiore di cumulo rispetto a quello previsto dal protocollo sull'origine attualmente in vigore e contribuirà, pertanto, allo sviluppo dell'economia del Marocco, in particolare del settore tessile del paese.
- (6) Di conseguenza, la concessione della deroga dovrebbe essere subordinata all'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra il Marocco e la Turchia, compreso il protocollo in materia di norme di origine.
- (7) La deroga dovrebbe essere concessa fino all'entrata in vigore del nuovo protocollo in materia di norme di origine tra le tre parti interessate, vale a dire il Marocco, la Turchia e la Comunità, ma, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'allegato II del protocollo n. 4 dell'accordo UE-Marocco, gli indumenti elencati nell'allegato della presente decisione e confezionati in Marocco utilizzando tessuti originari della Turchia sono considerati originari del Marocco.

Articolo 2

L'applicazione della deroga di cui all'articolo 1 è subordinata al fatto che tra la Turchia e il Marocco siano in vigore norme di origine preferenziale identiche alle norme di origine di cui al protocollo n. 4 dell'accordo UE-Marocco, al fine di determinare il carattere originario dei tessuti provenienti dalla Turchia.

⁽¹⁾ GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

Articolo 3

Ai fini della presente decisione e in deroga alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 4 e 5 del protocollo n. 4 dell'accordo UE-Marocco, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità possono rilasciare certificati di circolazione EUR.1 per tessuti originari della Turchia destinati all'esportazione verso il Marocco.

Articolo 4

I quantitativi di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione, che adotta tutte le disposizioni amministrative che ritiene necessarie per una gestione efficace. Gli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾ si applicano *mutatis mutandis* alla gestione dei quantitativi di cui all'allegato.

Articolo 5

Le autorità doganali del Marocco adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati rilasciati da dette autorità ai sensi della presente decisione recano un riferimento a quest'ultima. Ogni tre mesi le autorità competenti del Marocco trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1, in applicazione della presente decisione, e il numero d'ordine di detti certificati.

Articolo 6

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura, in una delle lingue in cui è redatto l'accordo UE-Marocco (vale a dire in tutte le lingue comunitarie e in lingua araba), la seguente dicitura:

«Deroga — Decisione n. 1/2005»

Articolo 7

Il Marocco e gli Stati membri della Comunità europea adottano, secondo le rispettive competenze, le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione si applica fino all'entrata in vigore del nuovo protocollo relativo alla definizione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa tra il Marocco, la Turchia e la Comunità, ma, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno.

Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 2005.

Per il consiglio di associazione

Il presidente

M. BENAÏSSA

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

ALLEGATO

Elenco di cui all'articolo 1

(prodotti che beneficiano della deroga)

N. d'ordine	Voce SA	Designazione delle merci	Quantitativi (tonnellate)
09.1251	6203 42 e	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di cotone	6 400
	6204 62	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di cotone	
	6204 63 e	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di fibre sintetiche	
	6204 69	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di altre materie tessili	
09.1253	6207	Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo	860
	6211	Tute sportive, combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti	
	6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	
09.1254	6203 41	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini	700
	6203 43	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche	
	6203 49	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di altre materie tessili	
09.1255	6205 e	Camicie e camicette per uomo o ragazzo	800
	6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza	
09.1256	Da 6204 51 a 6204 59	Gonne e gonne-pantaloni per donna o ragazza	800
09.1257	6109 90	T-shirt e canottiere (magliette), a maglia, di altre materie tessili	450
09.1258	Da 6204 31 a 6204 39	Giacche per donna o ragazza	430
09.1259	6111 30	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (neonati), di fibre sintetiche	350
09.1260	6204 42	Abiti interi per donna o ragazza, di cotone	100
TOTALE			10 890

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2005

che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda la zone soggette a restrizioni in relazione alla febbre catarrale degli ovini in Italia

[notificata con il numero C(2005) 2929]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/603/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/75/CE stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini nella Comunità, compresa la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza e il divieto di uscita degli animali dalle zone.
- (2) La decisione della Commissione 2005/393/CE, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili al movimento da o attraverso tali zone ⁽²⁾, fissa la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.
- (3) Il 7 giugno 2005 l'Italia ha presentato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali una relazione che prova che il sistema di sorveglianza attuato in Italia non ha rilevato alcun virus nella provincia di Massa Carrara, in Toscana, per più di due anni.

- (4) Di conseguenza tale provincia dovrebbe essere considerata esente da febbre catarrale degli ovini, e sulla base della richiesta debitamente giustificata presentata dall'Italia, cancellata dalle province italiane elencate nella zona B dell'allegato I della decisione 2005/393/CE.
- (5) La decisione 2005/393/CE va quindi modificata di conseguenza.
- (6) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 2005/393/CE, nella zona B, «Italia», alla riga «Toscana», la voce «Massa Carrara» è cancellata.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata dalla decisione 2005/434/CE (GU L 151 del 14.6.2005, pag. 21).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2005

che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di talune regioni italiane indenni da brucellosi (*B. melitensis*) e la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da brucellosi bovina e della regione Piemonte indenne da leucosi bovina enzootica

[notificata con il numero C(2005) 2932]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/604/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, capitolo II, punto 7, e l'allegato D, capitolo I, parte E,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini⁽²⁾, in particolare l'allegato A, capitolo 1, punto II,

considerando quanto segue:

(1) La decisione della Commissione 93/52/CEE, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia⁽³⁾, elenca le regioni degli Stati membri riconosciute ufficialmente indenni dalla brucellosi (*B. melitensis*) conformemente alla direttiva 91/68/CEE.

(2) Nelle regioni Marche e Piemonte almeno il 99,8 % delle aziende che allevano ovini e caprini è ufficialmente indenne da questa malattia. Inoltre, tali regioni si sono impegnate a soddisfare alcune altre condizioni stabilite nella direttiva 91/68/CEE in merito a controlli per campione da eseguire successivamente al riconoscimento delle province in questione come indenni da brucellosi.

(3) Le regioni Marche e Piemonte vanno pertanto riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto riguarda le aziende ovine e caprine.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/179/CE (GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 37).

(4) Gli elenchi delle regioni degli Stati membri dichiarate indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini⁽⁴⁾.

(5) L'Italia ha trasmesso alla Commissione la documentazione attestante l'ottemperanza alle appropriate condizioni stabilite nella direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania e Vercelli della regione Piemonte, affinché tali province possano essere dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi con riguardo agli allevamenti bovini.

(6) L'Italia ha trasmesso inoltre alla Commissione la documentazione attestante l'ottemperanza alle appropriate condizioni stabilite nella direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la regione Piemonte, affinché tale regione possa essere dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica con riguardo agli allevamenti bovini.

(7) A seguito della valutazione della documentazione trasmessa dall'Italia, le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania e Vercelli della regione Piemonte vanno dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi bovina e la regione Piemonte va dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(8) Le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE vanno modificate di conseguenza.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽⁴⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/179/CE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 3

Articolo 1

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2005.

Articolo 2

Gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO II

In Francia:

— i dipartimenti:

Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eur-et-Loire, Finistère, Gers, Gironde, Hauts-de-Seine, Haute-Loire, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines, Ville de Paris, Vosges.

In Italia:

— regione Lazio: province di Rieti e Viterbo,

— regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese,

— regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino,

— regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli,

— regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,

— regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento,

— regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena,

— regione Umbria: province di Perugia, Terni.

In Portogallo:

— regione autonoma delle Azzorre.

In Spagna:

— regione autonoma delle Isole Canarie: province di Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas.»

ALLEGATO II

Gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue.

1) All'allegato II, il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2**Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi**

In Italia:

- regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini,
- regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese,
- regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,
- regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania, Vercelli,
- regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,
- regione Toscana: province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Prato,
- regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento,
- regione Umbria: province di Perugia, Terni.

In Portogallo:

- regione autonoma delle Azzorre: isole di Pico, Graciosa, Flores, Corvo.

Nel Regno Unito:

- Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia e Galles.»

2) All'allegato III, il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2**Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica**

In Italia:

- regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini,
 - regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese,
 - regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,
 - regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli,
 - regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena,
 - regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento,
 - regione Umbria: province di Perugia, Terni,
 - regione Valle d'Aosta: provincia di Aosta.»
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2005

che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

[notificata con il numero C(2005) 2933]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/605/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) A norma delle regole generali di cui all'allegato II della decisione 93/195/CEE della Commissione ⁽²⁾, la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato per meno di 30 giorni in uno dei paesi terzi elencati nello stesso gruppo nell'allegato I di tale decisione.
- (2) Considerato il livello del controllo veterinario e il fatto che i cavalli in questione sono tenuti separati da animali di stato sanitario inferiore, è opportuno estendere il periodo dell'esportazione temporanea a un massimo di 90 giorni e stabilire di conseguenza le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione sanitaria per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea al fine di partecipare a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali che si svolgano in Canada o negli Stati Uniti d'America.
- (3) Nel 2005 la Scuola di equitazione spagnola di Vienna realizzerà spettacoli negli Stati Uniti d'America per commemorare il 60° anniversario del salvataggio dei cavalli lipizziani austriaci da parte del generale Patton alla fine della seconda guerra mondiale. Tali spettacoli vanno considerati una manifestazione equestre particolare alla quale possono essere applicate specifiche condizioni di reintroduzione.

(4) La decisione 93/195/CEE va pertanto modificata di conseguenza.

(5) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— che hanno partecipato a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali in Canada o negli Stati Uniti d'America e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato III della presente decisione.»;

2) l'allegato III è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).

⁽²⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/211/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

ALLEGATO

«ALLEGATO III

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea in Canada e negli Stati Uniti d'America per un periodo massimo di 90 giorni al fine di partecipare a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali

N. del certificato:

Manifestazione
particolare:

Spettacoli negli Stati Uniti d'America nel 2005 realizzati dalla Scuola di equitazione spagnola di Vienna per commemorare il 60° anniversario del salvataggio dei cavalli lipizziani austriaci da parte del generale Patton

Paese terzo di spedizione:
(indicare il paese)

Ministero responsabile:
(indicare il nome del ministero)

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da:
(nome dell'autorità competente)

II. Origine del cavallo

Il cavallo è spedito da:
(luogo di spedizione)

a:
(luogo di destinazione)

per via aerea:
(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra possiede i seguenti requisiti:

- proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva equina, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ⁽¹⁾;
- non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;
- da quando è stato introdotto nel paese di spedizione ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario, è stato alloggiato in stalle separate e non è venuto a contatto con altri equidi di stato sanitario inferiore;

- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che a norma della legislazione comunitaria è considerato infetto da peste equina;
- g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria e soggetti alle seguenti condizioni:
- i) se gli animali appartenenti a specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate non sono stati tutti allontanati dall'azienda, il divieto è durato:
 - per l'encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall'azienda,
 - per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per effettuare due test di Coggins a un intervallo di tre mesi, con esito negativo, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,
 - nel caso della rabbia, un mese dall'ultimo caso registrato,
 - nel caso del carbonchio ematico, 15 giorni dall'ultimo caso registrato;
 - ii) se tutti gli animali appartenenti a specie sensibili alla malattia sono stati macellati o allontanati dall'azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali a seguito dell'eliminazione o dell'allontanamento degli animali;
- h) proviene da un'azienda:
- i) nella quale non si applicavano divieti relativi alla stomatite vescicolosa e negli ultimi sei mesi l'animale non è venuto a contatto con equidi di aziende nelle quali si applicavano tali divieti ⁽²⁾,
- oppure
- ii) indenne da stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti la spedizione e nella quale l'animale nei detti 30 giorni è stato protetto da insetti vettori ed è stato sottoposto a uno dei seguenti test sanitari effettuati su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di protezione dai vettori:
 - una prova di neutralizzazione del virus con esito negativo, con una diluizione del siero 1:12 ⁽²⁾,
- oppure
- un test sierologico effettuato, con esito negativo, conformemente al capitolo 2.1.2 del Manuale sulle prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) ⁽²⁾;
- i) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso degli ultimi quindici giorni.

IV. *Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena*

- a) Il cavallo è entrato nel territorio del paese di spedizione il (indicare la data).
- b) Il cavallo è arrivato nel paese di spedizione da uno Stato membro della Comunità europea ⁽²⁾ o da ⁽²⁾ (indicare il nome del paese dal quale il cavallo è arrivato nel paese esportatore), che fa parte dei paesi dell'America del Nord elencati nel gruppo C dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- c) Al momento dell'introduzione nel paese di spedizione il cavallo era soggetto a condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle fissate dal presente certificato.
- d) Per quanto sia possibile accertare e in base all'acclusa dichiarazione del proprietario ⁽²⁾ del cavallo o del suo rappresentante ⁽²⁾ (che forma parte integrante del presente certificato), il cavallo non ha soggiornato all'esterno della Comunità europea per 90 giorni consecutivi, od oltre, compreso il giorno previsto per il ritorno secondo il presente certificato, né ha soggiornato fuori dei paesi di cui sopra.

V. L'animale è trasferito in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione, e costruito in modo che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

VI. *Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.*

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale (*)

.....
 Nome in lettere maiuscole e qualifica.

(*) Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del modulo stampato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto
(indicare il nome del proprietario del cavallo ⁽¹⁾ di cui sopra, o del suo rappresentante ⁽²⁾ , in stampatello)

dichiara quanto segue:

- il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente;
- il cavallo è trasferito solo tra aziende sotto il controllo delle autorità competenti centrali del paese di spedizione;
- il cavallo è stato esportato da uno Stato membro dell'Unione europea il (indicare la data).

.....
(luogo e data)

.....
(firma)

⁽¹⁾ Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente.

⁽²⁾ Cancellare la menzione non pertinente.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2005

che dichiara operativo il consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici nell'ambito della politica comune della pesca

(2005/606/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la raccomandazione trasmessa il 19 maggio 2005 dai Paesi Bassi a nome della Danimarca, della Germania, della Spagna, della Francia, dell'Irlanda, dei Paesi Bassi, della Polonia, del Portogallo, della Svezia e del Regno Unito,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, e la decisione 2004/585/CE definiscono il quadro per l'istituzione e l'entrata in attività di consigli consultivi regionali.
- (2) L'articolo 2 della decisione 2004/585/CE istituisce un consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici (melù, sgombro, suro, aringa) in tutte le zone del consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ⁽³⁾ escluso il Mar Baltico.
- (3) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/585/CE i rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse hanno presentato alla

Danimarca, alla Germania, alla Spagna, alla Francia, all'Irlanda, ai Paesi Bassi, alla Polonia, al Portogallo, alla Svezia e al Regno Unito la richiesta di rendere operativo tale consiglio consultivo regionale.

- (4) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2004/585/CE gli Stati membri interessati hanno accertato la conformità della richiesta riguardante il consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici con le disposizioni di detta decisione. Il 19 maggio 2005 gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa a tale consiglio consultivo regionale.
- (5) La Commissione ha vagliato la richiesta delle parti interessate e la raccomandazione alla luce della decisione 2004/585/CE nonché degli obiettivi e dei principi della politica comune della pesca e ha concluso che il consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici è pronto a entrare in attività,

DECIDE:

Articolo unico

Il consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici, istituito con la decisione 2004/585/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera f), è operativo a decorrere dal 16 agosto 2005.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽³⁾ Zone definite dal regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio (GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2005

relativa al finanziamento per il 2005 delle spese concernenti i supporti informatici e le azioni di comunicazione nel settore della salute e del benessere degli animali

(2005/607/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 17, 37 e 37 bis,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004 ⁽²⁾, relativa all'applicazione del sistema Traces, ha reso obbligatoria la partecipazione degli Stati membri a tale sistema a partire dal 31 dicembre 2004. Occorre prevedere le spese necessarie per l'aggiornamento del sistema imposto dall'evoluzione della legislazione veterinaria pertinente. In ragione delle necessità tecniche connesse alla disponibilità e alla stabilità dell'ambiente di produzione di Traces nonché dei requisiti di sicurezza, sono anche necessari l'acquisto di apparecchiature informatiche e l'istituzione di una squadra di sorveglianza e di manutenzione destinati unicamente a questo sistema. L'utilizzazione quotidiana del sistema esige infine la disponibilità di un supporto logistico adeguato.

(2) Il sistema di notifica instaurato, in applicazione della direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità ⁽³⁾ dalla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1° marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, deve essere migliorato per assicurarne un'utilizzazione più adatta e più agevole, in particolare con l'acquisto d'una migliore interfaccia cartografica.

(3) Nel quadro dell'attuazione di una politica d'informazione nel settore della protezione degli animali devono essere adottate misure per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla

protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 ⁽⁵⁾. In particolare, sono necessari studi sull'utilizzazione della tecnologia di navigazione via satellite e sullo sviluppo di un sistema d'informazione compatibile con i sistemi esistenti e, più specificamente, Traces.

(4) La politica d'informazione sulla protezione degli animali esige altresì la diffusione di informazioni concernenti gli sviluppi tecnici e scientifici in materia, nonché la realizzazione di un'indagine sull'atteggiamento dei consumatori nei riguardi del benessere degli animali d'allevamento.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

Traces

La manutenzione e l'aggiornamento del sistema Traces, di cui alla decisione 2004/292/CE della Commissione, sono autorizzati per gli importi e gli obiettivi seguenti:

- 500 000 EUR per l'acquisto delle apparecchiature e del supporto tecnico specifici indispensabili per soddisfare i requisiti di disponibilità e di sicurezza del sistema,
- 300 000 EUR per l'acquisto del supporto logistico necessario nel quadro dell'assistenza agli utilizzatori del sistema,
- 200 000 EUR per l'acquisto del supporto di manutenzione necessario per adattare il sistema agli sviluppi giuridici e tecnici.

Articolo 2

Sistema di notifica delle malattie degli animali

La manutenzione del sistema di notifica di cui alla decisione 2005/176/CE e l'acquisto di un software cartografico destinato in modo specifico a tale sistema sono autorizzati per un importo di 115 000 EUR.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

⁽²⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29).

⁽³⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).

⁽⁴⁾ GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

*Articolo 3***Informazione nel settore del benessere degli animali**

1. Le azioni seguenti nel settore del benessere degli animali sono autorizzate per un importo di 450 000 EUR:

- uno studio per la definizione di specifiche di un sistema di navigazione quale previsto all'allegato I, capitolo VI, punto 4, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio,
- uno studio per lo sviluppo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione in relazione con le apparecchiature di navigazione via satellite che permettano di migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali in questo campo.

2. La realizzazione di un'indagine di tipo «eurobarometro» sull'atteggiamento dei consumatori nei riguardi del benessere degli animali d'allevamento è autorizzata per un importo di 250 000 EUR.

3. La pubblicazione da parte della Commissione di informazioni relative alla legislazione comunitaria in materia di protezione degli animali è autorizzata per un importo di 145 000 EUR.

Articolo 4

Il finanziamento delle azioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 e la selezione dei contraenti avverranno sulla base del contratto quadro esistente.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione